



CITTA' di LAMEZIA TERME

Ordinanza N. 11 del 09/03/2020

OGGETTO: Sospensione svolgimento dei mercati settimanali del martedì, mercoledì, venerdì e sabato su tutto il territorio comunale. Covid-19.

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4.3.2020 recante l'ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23.2.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

Considerato che, fin dalla prima diffusione di notizie relative alle disposizioni del DPCM 8 marzo 2020, si è avviato l'esodo di un ingente numero di persone provenienti dalle zone aree geografiche di maggiore emergenza CORONAVIRUS;

Ravvisato che l'afflusso di tanti cittadini provenienti dalle aree menzionate comporta il gravissimo rischio di ingresso incontrollato nella Regione Calabria di soggetti positivi al virus, con conseguente grave pregiudizio alla salute pubblica soprattutto in caso di eventi e in ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico quali i mercati

settimanali che non possano consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Ritenuto di dover adottare ulteriori misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus;

Considerato che:

- > nel territorio comunale vengono svolti i mercati settimanali nell'ambito degli ex comuni di Sambiasi, Nicastro e Sant'Eufemia.
- > In particolare i mercati vengono svolti:
- > il martedì in via Cataldi (nell'ex comune di Sambiasi)
- > il mercoledì nell'Area G. Lucchino (nell'ex comune di Nicastro);
- > il venerdì in via Boccioni (nell'ex comune di Sant'Eufemia)
- > il sabato in via C. Colombo (nell'ex comune di Nicastro) .

Dato atto che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Visti

- l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. Che al comma 5 statuisce: in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.
- le disposizioni regolamentari vigenti in materia;
- il Regolamento Comunale per l'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, richiamate per formare parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente ordinanza:

-in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale, di sospendere per tutta la settimana a far data da domani 10 marzo 2020 e comunque fino al 15 marzo 2020 tutti i mercati settimanali ed in particolare i mercati

- del martedì in via Cataldi
- del mercoledì nell'Area G. Lucchino;
- del venerdì in via Boccioni
- del sabato in via C. Colombo.

-di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Vigilanza e Sicurezza Urbana e alla forza pubblica per l'esecuzione e l'osservanza della stessa e al sig. Prefetto di Catanzaro.

Avverso il presente provvedimento potrà essere adito entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria.

E' altresì ammesso ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, al Capo dello Stato.

Lamezia Terme, li 09/03/2020

Il Sindaco

Avv. MASCARO PAOLO

1